

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS Via**  
**Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma**  
pec: va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID 9551]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto Fotovoltaico San Giuliano" della potenza complessiva di 62,75 MW integrato con un impianto di accumulo da 20 MW nei comuni di Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia (CB) e con cavidotto 36 kV e nuovo ampliamento S.E. "Rotello 36kV" sita nel comune di Rotello (CB) - Data presentazione Istanza: 01.03.2023

Società Proponente Star Molise S.r.l.

**Controdeduzioni ed osservazioni al Vs Riscontro del 21.05.2024 (Vs. reg. uff. uscita 0093687.)**

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 04.11.1976 - C.F.: PLMMRA76S04F8390, in qualità di Amministratore Unico della società Star Molise s.r.l., P.IVA: 09898851218, in relazione alla procedura in oggetto, prende atto di quanto da Voi affermato nella nota di riscontro del 21.05.2024 con cui avete dato seguito all'atto di diffida presentato dalla Società proponente il 13 02.2024 (prot. MASE/27951), intende sottoporre alla Vostra attenzione quanto segue:

1) Nella Vostra nota del 21.05.2024, affermate che **la potenza del progetto de quo di 63 MW di FV+20 di storage**, risulta non rispettante "*alcun criterio ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall'amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa*", nonché che ai sensi dell'art. 8, comma 1, 5° periodo, del d.lgs. n. 152/2006 al progetto medesimo NON spetta la priorità di istruttoria, atteso che, evidentemente, esistono progetti agli atti del MASE che avranno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.

Pertanto, atteso che tali determinazioni non appaiono alla scrivente società immediatamente riscontrabili, con la presente, si comunica che **si provvederà ad eseguire accesso agli atti amministrativi ex L.241/90 e smi, di codesto MASE**, al fine di verificare che tutte le pratiche di FV che allo stato abbiano ottenuto il parere CT VIA, presentate nel periodo coincidente con il nostro progetto, siano rientranti nei criteri di priorità di cui al citato art. 8, comma 1, 5° periodo, del d.lgs. n. 152/2006.

In mancanza, si provvederà a chiederne chiarimento scritto.

2) con riferimento al disposto di cui al quinto periodo dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo cui *“Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati all'allegato 1-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis ) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”*, si evidenzia che **la “priorità” imposta nell'esame dei progetti rientranti nel PNNR non risulta, invero, ulteriormente specificata, e alcuna preferenza in base alla potenza sviluppata dall'impianto risulta predefinita, né a mezzo di atti normativi né a mezzo di atti organizzativi.**

In assenza di predeterminazione di una soglia di potenza minima per individuare la “priorità” di trattazione delle pratiche, non è possibile, dunque, individuare in concreto alcun criterio di “priorità”.

3) In riferimento alla affermazione che *“a seguito dell'emanazione del L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” le competenze in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW sono state trasferite in sede statale. (...) il complesso delle istanze relative a tali tipologie di impianti provenienti da tutte*

*le regioni è confluito presso questo ministero, unica struttura deputata dalla citata normativa all'espletamento delle suddette procedure, con evidente aggravio di incarichi e funzioni che hanno comportato fisiologici ritardi nella gestione delle procedure" si evidenzia che NON può rivestire alcuna valenza giustificativa, al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti che evidentemente integra una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti che, in quanto tali sono perentori.*

4) Infine, laddove viene affermato che *"In parallelo all'istruttoria della commissione PNRR-PNIEC, vi è un'analogia istruttoria condotta dal MiC afferente agli aspetti di tutela dei beni culturali, paesaggistici ed archeologici, che, nel caso di specie, si è conclusa con l'espressione del parere di competenza negativo in data 29 febbraio 2024",* si evidenzia che in data 02.05.2024 è stata inoltrata via PEC la nota di riscontro al parere del MIC, pubblicata sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 14.05.2024.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Napoli, 03 giugno 2024

L'Amministratore Unico  
dott. Mario Palma